



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali
N. 102 DEL 20/03/2020**

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL TUEL. DISPOSIZIONI AD INTEGRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI E REGIONALI PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI E DEI FENOMENI DI AFFOLLAMENTO E DI ASSEMBRAMENTO.

IL COMMISSARIO STRARODINARIO

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell' 11 Marzo 2020”;

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 3- 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che hanno imposto la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale”;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale si dispone che:

- le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale;
- gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
- è fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici;
- è inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- i Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
- nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

RICHIAMATE:

- 1) l'Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si sospendevano, fino al 03 Aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, compresi il mercato settimanale del venerdì e il mercatino del contadino del mercoledì;
- 2) l'Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 con la quale si ordinava la sospensione dell'accesso al pubblico agli Uffici Comunali fino al 3 Aprile 2020 e in particolare:
 - il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l'Asilo Nido Comunale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020, fermo rimanendo l'utilizzo del personale ivi impiegato presso altre sedi comunali per mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale.
 - la sede istituzionale di Piazza Duomo è chiusa al pubblico fino al 3 aprile 2020. Sarà consentito l'accesso esclusivamente all'Ufficio del Protocollo comunale, attraverso l'ingresso secondario di Via Pietro Ruzzolone, con limitazioni e modalità specificamente orientate a garantire un flusso controllato di utenti all'interno.
 - Saranno, infine, valutati esclusivamente i casi di necessità e urgenza per l'accesso al pubblico, nelle sole giornate di mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Servizio Sociale e presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, attraverso i numeri telefonici che verranno pubblicati nella home-page del sito istituzionale.
- 3) l'Ordinanza Commissariale n. 93 del 14/03/2020 con la quale si sospendevano, dal 16 Marzo al 03 Aprile 2020 della sosta a pagamento (c.d. strisce blu) nel territorio comunale;
- 4) l'Ordinanza Commissariale n. 98 del 16/03/2020 con la quale si disponeva, fino al 03 Aprile 2020, tra l'altro, la sanificazione e disinfezione del territorio comunale da attuarsi a mezzo ditta specializzata nonché la chiusura della villa Aguglia e di Villa Palmeri;

PRESO ATTO CHE l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'I.S.S., serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

TENUTO CONTO:

- della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale e regionale;
- che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone con l'eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla necessità ovvero all'emergenza;
- che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;
- che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa limitazione delle attività commerciali ed in particolar modo quelle legate alla ristorazione;

CONSIDERATO CHE:

- nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- a tutela della salute pubblica è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche nel comune di Termini Imerese, per evitare il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati, ed evitare quindi l'ulteriore diffondersi del Covid-19 nel territorio comunale;
- vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni e tali circostanze, in parte, pregiudicano l'efficacia delle misure di contenimento sopra richiamate;
- le attività produttive e professionali sono tenute ad assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e devono procedere ad operazioni di sanificazione e disinfezione quotidiana dei luoghi di lavoro;
- sussiste il divieto di adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza solo se prevedono misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento;

RITENUTO PERTANTO opportuno:

- adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;
- disporre nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del DPCM del 11/03/2020, ad esclusione delle farmacie, limitazioni alla chiusura;
- che al fine di ridurre sensibilmente gli spostamenti risulta necessario limitare la apertura al pubblico delle attività artigianali, professionali, di uffici privati e patronati;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative fino al giorno 03/04/2020;

VALUTATA:

- la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;
- l'urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;

VISTO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, che recita In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che, all'art .117 (Interventi d'urgenza), sancisce "... In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali...";



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTO l'art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

adottare fino al 03 Aprile 2020, ad integrazione e modifica dell'Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020, n. 83 del 09/03/2020, n.93 del 14/03/2020 e n. 98 del 16/03/2020 i seguenti provvedimenti/comportamenti:

- 1) è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- 2) la chiusura alle ore 18,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività: Panifici – Macellerie – Frutta e verdura - Supermercati – Discount di alimentari – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 3) la chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutte le altre attività qui di seguito specificate: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie; Tabaccai (con la sola eccezione dell'attività di vendita di giornali, riviste e periodici vari);
- 4) la limitazione alle ore 14,00 della apertura al pubblico di attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati e la chiusura totale nei giorni festivi;
- 5) gli ambulanti relativi alla vendita di alimentari: surgelati, pesce, frutta e verdure possono svolgere la loro attività sino alle ore 18,00 nei giorni feriali mentre vige il divieto assoluto nei giorni festivi e domenicali. Questi ultimi possono proseguire solo se sono rispettate le condizioni di accessibilità garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- 6) sono escluse da restrizioni esclusivamente le Farmacie e le edicole;

Tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol.



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

INFORMA CHE

il presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese,

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

Il Commissario Straordinario
Io presti antonio / ArubaPEC S.p.A.